



COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Settore Politiche Sociali

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETA'

ART. 1

Oggetto del controllo

1. Le procedure di controllo sono esercitate sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà presentate ai diversi servizi in relazione ai vari procedimenti, ai sensi delle norme vigenti in materia.
2. Le dichiarazioni ed atti che sono oggetto del controllo sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia.

ART. 2

Procedimento di controllo

1. Il procedimento di controllo avviene nel rispetto del principio del giusto procedimento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

ART. 3

Responsabile del controllo

1. Il responsabile del controllo deve essere individuato da ciascun responsabile del servizio.
2. Nella fattispecie in cui non avvenga tale individuazione, il responsabile del procedimento di controllo è il responsabile del servizio.

ART. 4

Tipologia dei controlli

I controlli possono essere di quattro tipi:

- a) il controllo a campione;
- b) il controllo puntuale;
- c) il controllo a richiesta;
- d) il controllo sulle dichiarazioni e domande relative a gara e concorsi.

ART. 5

Scelta della tipologia di controllo

1. Il controllo di norma avviene a campione ossia su un certo numero di domande relative ad un dato procedimento amministrativo estratte nei modi indicati all'art. 6.
2. Il controllo puntuale si esperisce esclusivamente quando la domanda presenta presunti elementi di non veridicità nei modi indicati agli artt. 7-8.



COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Settore Politiche Sociali

3. Il controllo a richiesta si esercita quando un'altra Amministrazione Pubblica richiede di controllare una o più dichiarazioni nei modi indicati all'art. 9.
4. Il controllo sulle dichiarazioni relative a gare e concorsi è esperito al termine dei relativi procedimenti nei modi indicati all'art. 10.

ART. 6

Modalità del controllo a campione

1. Il controllo è esercitato sul 10% delle domande presentate per ogni singolo procedimento amministrativo.
2. La selezione delle domande da controllare è effettuata mediante estrazione a sorteggio delle stesse.
3. L'estrazione è effettuata dal responsabile del procedimento di controllo, alla presenza di un operatore amministrativo del servizio e di un altro operatore con funzioni di segretario verbalizzante.
4. I verbali delle estrazioni sono tenuti agli atti.
5. Le operazioni, di cui al comma precedente, devono essere opportunamente pubblicizzate e sono aperte a qualunque cittadino né faccia espressa e motivata richiesta, con modalità che assicurino il rispetto delle riservatezza dei dati personali.

ART. 7

Controllo puntuale

1. Il controllo puntuale è esercitato in qualsiasi fase di un dato procedimento amministrativo su singole dichiarazioni sostitutive o atti qualora emergano elementi di non veridicità attraverso il confronto con gli indicatori di rischio di cui all'art. 8.
2. Nella fattispecie in cui il responsabile di un dato procedimento amministrativo reputi che siano presenti elementi di non veridicità, sulla base di quanto stabilito al comma 1, invia una comunicazione esplicativa al responsabile del procedimento di controllo con allegata copia della dichiarazione o atto ritenuto presumibilmente non veritiero.
3. Il responsabile del procedimento di controllo valuta, sulla base delle comunicazione di cui al comma 2, se procedere nel controllo della dichiarazione o atto.

ART. 8

Indicatori di rischio

1. Gli indicatori di rischio sono costituiti da: imprecisioni, incompletezze, incongruenze tra i dati delle dichiarazioni o atto ed ogni elemento che faccia emergere dubbi sulla veridicità della domanda o atto.
2. Le imprecisioni sono relative alla non corretta dichiarazione dei dati che li rende difficilmente identificabili.
3. Le incompletezze si riferiscono alla mancata dichiarazione di alcuni dati la cui compilazione nell'apposito modulo di domanda o atto è obbligatoria.



COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Settore Politiche Sociali

4. Le incogruenze si verificano quando non vi è rispondenza tra alcuni dati della dichiarazione o atti che sono raffrontabili.
5. Ogni altro elemento indicatore della scarsa attendibilità della domanda è valutato dal responsabile di un dato procedimento amministrativo e dal responsabile del procedimento di controllo con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7.

ART. 9

Controllo a richiesta

1. In tal caso il responsabile del controllo è tenuta ad effettuare il controllo limitatamente ai dati richiesti evitando un controllo con eccedenza di dati, ai sensi della legge sulla riservatezza dei dati personali e successive integrazioni.

ART. 10

Controllo su gare e concorsi

1. Il controllo relativo ai procedimenti di gara e concorso è espletato su tutte le domande presentate.
2. Nella fattispecie in cui emergano elementi di non veridicità in merito alle suddette domande, il responsabile del procedimento opportunamente informato dal responsabile del controllo, provvede a revocare l'eventuale aggiudicazione o a depennare dalla graduatoria l'eventuale vincitore e/o partecipante.
3. Il responsabile del procedimento provvede all'aggiudicazione o alla nomina dell'eventuale vincitore rispettando l'ordine della graduatoria.

ART. 11

Tempi dei controlli

1. Il controllo a campione deve essere esercitato prima della conclusione del procedimento amministrativo attivato su istanza di parte o d'ufficio salvo il caso di procedimenti che prevedono l'erogazione di servizi o benefici ciclicamente o su attività continuativa; in quest'ultima fattispecie il controllo è eseguito alla conclusione di ciascun bimestre sul totale delle domande presentate in quel periodo.
2. Il controllo puntuale può essere esercitato entro 20 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 7 salvo diverso termine da motivarsi con apposito atto.
3. In ogni caso, sulla base di una idonea motivazione del responsabile del procedimento, può essere esercitato un ulteriore controllo su un certo numero di domande, rispetto a quanto disciplinato all'art. 5, prima che un dato procedimento amministrativo sia concluso o sia terminato il bimestre di riferimento di cui al punto 1.



COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Settore Politiche Sociali

ART. 12

Partecipazione del richiedente

1. Nel caso in cui il responsabile di un dato procedimento accerti, nella fase istruttoria, dei vizi sanabili ossia delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, può consentire al soggetto richiedente di regolarizzare o completare la dichiarazione presentando dichiarazioni integrative, ai sensi delle norme vigenti in materia.
2. Nella fattispecie in cui il soggetto non presenta la dichiarazione integrativa di cui sopra, la sua domanda non ha seguito ed è sospesa.
3. In tal ultimo caso, la domanda non si ritiene accolta se la dichiarazione integrativa non perviene nel tempo congruo fissato nella richiesta di integrazione.
4. In prima fase, il responsabile del controllo provvede a richiedere la documentazione relativa al controllo della dichiarazione o atto all'interessato nello spirito di un rapporto di reciproca collaborazione ai fine di accelerare l'espletamento dello stesso.

ART. 13

Modalità di svolgimento dei controlli

Nella fattispecie in cui non sussista la collaborazione degli interessati i controlli, di cui agli artt. 4, possono essere svolti secondo le seguenti modalità:

- controllo diretto;
- controllo indiretto.

ART. 14

Controllo diretto

1. Il controllo diretto si ha quando il responsabile del procedimento di controllo, ai sensi delle norme vigenti in materia, si collega telematicamente o con procedure informatiche alle banche dati dell'amministrazione certificante che può essere: l'INPS, il Ministero delle Finanze ed altri enti pubblici, verificando i dati contenuti nella domanda con quelli archiviati nelle banche dati dei suddetti enti.
2. Il controllo di cui al comma 1, si esercita sulla base di apposita autorizzazione dell'amministrazione certificante che indichi le condizioni e i limiti di accesso per rispettare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normative vigente.

ART. 15

Controllo indiretto.

1. Il controllo indiretto si ha quando il responsabile del procedimento di controllo chiede per iscritto, secondo procedure codificate con l'amministrazione certificante, o richiede conferma scritta a quest'ultima di verificare, anche mediante supporti informatici, i dati contenuti nella domanda con i dati in suo possesso.
2. L'amministrazione certificante può fornire, in alternativa alla verifica prevista al comma 1, copia del certificato per il riscontro dei dati contenuti nella domanda.

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSESSORATO SERVIZI SOCIALI - ASSESSORATO CULTURA
ASSESSORATO DECENTRAMENTO, POLITICHE GIOVANILI, INFORMAZIONE

Via Gerini 18 - 19032 Lerici (SP) - P. IVA 00214710113 - Telefono +39 (0)187 966831 - Fax +39 (0)187 966831

Sito Internet: www.comune.lerici.sp.it e-mail: pubblast@iclas.it



COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Settore Politiche Sociali

ART. 16

Relazioni istituzionali con le amministrazioni certificanti

1. L'amministrazione è tenuta a stabilire protocolli d'intesa o convenzioni con le amministrazioni certificanti al fine di disciplinare gli scambi di dati relativi ai controlli nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ai sensi delle norme vigenti in materia.
2. In tali protocolli e convenzioni devono essere previsti i tempi con cui l'amministrazione certificante è tenuta a fornire i dati richiesti che in ogni caso non possono essere superiori a 30 giorni, ai sensi delle norme vigenti in materia.
3. La mancata fornitura dei dati, ai sensi delle suddette disposizioni, da parte dell'amministrazione certificante costituisce omissione d'atto d'ufficio.
4. Il responsabile del controllo è tenuto a denunciare la violazione di cui sopra gli organi competenti.

ART. 17

Procedura tecnico-informativa

1. All'interno dei suddetti protocolli e convenzioni, devono essere disciplinate le procedure tecnico-informative mediante le quali le amministrazioni si scambiano i dati.
2. Le procedure tecnico-informative devono prevedere sistemi di sicurezza, ai sensi delle norme vigenti in materia, affinché i dati non siano dispersi.

ART. 18

Dichiarazioni mendaci

1. Nella fattispecie in cui il controllo accerti definitivamente che nella domanda sono contenuti dati non veritieri, il dichiarante decade dai benefici concessi ai sensi delle norme vigenti in materia.
2. Il responsabile del controllo comunica immediatamente al responsabile del relativo procedimento amministrativo di attivarsi per la sospensione, la revoca e il recupero dei benefici concessi applicando le relative sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia.

ART. 19

Responsabilità penali

1. Nella situazione in cui emergano, secondo quanto previsto nel precedente articolo, elementi probatori di atti falsi e dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, il soggetto dichiarante è punito per i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti.



COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Settore Politiche Sociali

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, ai sensi delle norme vigenti in materia.
3. Il responsabile del procedimento di controllo accertata la responsabilità penale, quale pubblico ufficiale né da comunicazione alla Procura o al Tribunale, secondo il reato ipotizzato, trasmettendo i relativi atti.
4. Il responsabile del controllo informa, con apposita comunicazione, il responsabile del relativo procedimento amministrativo della comunicazione di cui al comma 3.

ART. 20

Norme di chiusura

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto normativo comunale, si applicano le disposizioni vigenti in materia.